

Allegato C) al n. 32738 di Racc.

STATUTO

CAD IT S.p.A.

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1) Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione "CAD IT S.p.A."

Art. 2) Sede

La società ha sede nel Comune di Verona.

La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.

La sede della società potrà essere trasferita nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3) Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4) Oggetto sociale

La società può far ricorso al mercato del capitale di rischio e ha per oggetto: l'esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:

a) l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;

b) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;

c) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati di istruzione e di aggiornamento tecnico sull'uso di elaboratori elettronici e similari nonché sui sistemi ed i flussi delle informazioni aziendali;

d) la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati

sull'utilizzo di elaboratori elettronici e similari;

e) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;

f) il commercio all'ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;

g) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;

h) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;

i) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;

- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Capitale

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (quattromilioneiseicentossessantannovemila-seicento), costituito da n. 8.980.000 (ottomilioneinovecentottantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi) ciascuna.

Assemblee

Art. 6) Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti

dalla legge.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle normative vigenti, avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalle normative vigenti.

Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee straordinarie successive alla seconda.

Art. 8) Integrazione dell'ordine del giorno e domande degli Azionisti

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, ai sensi delle normative vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate da una relazione da depositare nei termini e con le modalità previsti dalle normative vigenti.

Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 9) Diritto di voto

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 10) Diritto di intervento

Stefano del Emi

Amministratore

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta diritto di voto che presentino idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato entro i termini e con le modalità stabiliti dalle normative vigenti.

Art. 11) Deleghe di voto

Ogni avente diritto all'intervento può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

È esclusa la designazione di un rappresentante comune degli azionisti.

Art. 12) Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

In conformità all'art. 2371 c.c., spetta al presidente dell'assemblea il quale può valersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e, se lo crede opportuno, sceglie fra gli azionisti due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art 13) Regolamento assembleare

L'assemblea ordinaria approva, su proposta del consiglio di amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, garantendo il diritto di ciascun azionista di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

Art. 14) Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 15) Composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quattordici membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri.

Art. 16) Requisiti per la carica di amministratore

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero da codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla società.

Art. 17) Nomina degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti

che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo

del capitale sociale ovvero la diversa percentuale massima eventualmente previ-

sta per legge. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di

una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ine-

leggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra

causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventual-

mente stabiliti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero

di candidati non superiore al numero massimo di amministratori indicato in pre-

cedenza; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventual-

mente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa

previsti. Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale

entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deli-

berare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a

disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre

modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni

prima della data dell'assemblea a cura della società. All'atto del deposito, le liste

dovranno essere corredate da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei

candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di

indipendenti;

B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed at-

testa sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di in-

compatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente

prescritti dalla legge;

C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la

titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della società, saranno considerate come non presentate. Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;

b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti consiglieri in numero corrispondente a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di consiglieri indipendenti richiamato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di

Alm del Cim

Storck

voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato. Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti da tale lista.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 18) Durata della carica di amministratore

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c..

In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora per qualsiasi motivo, l'amministratore o gli amministratori tratto/i da liste di minoranza non possa/no assumere la carica o avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.

Quando per qualsiasi causa il numero degli amministratori si riduca a meno della metà, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e per la ricostituzione integrale dello stesso l'assemblea dovrà essere convocata al più presto dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 19) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza per provvedere agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Oltre alle materie non delegabili ai sensi di legge, rientrano nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le attribuzioni relative a:

(a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo del quale la società è a capo nonché il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo medesimo;

(b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;

(c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;

(d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 4.000.000 (quattromilioni) nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;

(e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi;

(f) rilascio di fidejussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni) per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;

(g) esame ed approvazione preventiva delle operazioni della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e alle operazioni con parti correlate, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

(h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

Art. 20) Cariche sociali e deleghe di poteri

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice presidenti, ciascuno con facoltà di esercitare da solo i medesimi poteri attribuiti al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza od impedimento. L'esercizio dei poteri effettuato in sostituzione del presidente, ne attesta l'assenza o l'impedimento.

Il consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ. e dall'art. 19, ultimo comma, del presente statuto:

i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale tali organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, e gli amministratori delegati (se nominati).

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 21) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione sarà convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica spedita ai componenti il consiglio stesso e ai componenti del collegio sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda quorum più elevati. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal presidente.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione, trascritto nell'apposito libro sociale.

Art. 22) Rappresentanza sociale

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra,

anche ad un vice presidente e/o al o agli amministratori delegati.

Art. 23) Compensi

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Collegio sindacale

Art. 24) Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti

almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in prima od unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società.

All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

B) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

C) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

Art. 25) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dipendenti o collaboratori in possesso di un'esperienza almeno biennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di altre società, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale.

Revisione legale

Art. 26) Revisione legale

La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti.

Bilancio ed Utili

Art. 27) Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 28) Bilancio di esercizio

Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio.

Art. 29) Destinazione degli utili

L'utile netto, dedotto il 5 % (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 c.c., sarà destinato in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dall'assemblea degli azionisti.

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis c.c.

Art. 30) Prescrizione dei dividendi

I dividendi non ricossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Operazioni con parti correlate

Art. 31) Operazioni con parti correlate

La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle normative vigenti nonché alle proprie disposizioni statutarie ed alle procedure adottate in materia dalla società.

Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle normative vigenti.

Scioglimento

Art. 32) Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.


Varie

Art. 33) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Luca De Cadio

Lionel...



Allegato D) al n. 32738 di Racc.



CAD IT S.p.A.

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Verona n. 01992770238


**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
convocata presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, in prima
convocazione il giorno 27 aprile 2011 alle ore 09.30 ed, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 28 aprile 2011 stessi luogo ed ora**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT, con avviso pubblicato in data 26 marzo 2011 sul quotidiano Finanza&MercatiSette e sul sito internet della Società, Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2011 alle ore 09.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2011 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:


PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
3. Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti;



PARTE STRAORDINARIA

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate); rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e approvazione del nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti.



PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT, riunitosi in data 11 marzo 2011, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2010 e Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, depositati nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono disponibili anche sul sito internet www.cadit.it, sezione Investor Relations. Il bilancio della Vostra Società, al 31 dicembre 2010, evidenzia una perdita d'esercizio di euro 380.089. Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e dato atto dell'esistenza di riserve costituite con utili di esercizi precedenti non ripartiti ed accantonati al conto "riserva disponibile utili indivisi" che ammonta alla data di chiusura dell'esercizio ad euro 11.042.737, propone di utilizzare parte di detta riserva per l'integrale copertura della perdita dell'esercizio corrente e quindi adottare il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti, udite le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e della relazione della Società di Revisione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2010

delibera:

- 1. di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;*
- 2. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 380.089, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 3. di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2010 mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva disponibile utili indivisi, che verrà così a ridursi all'importo di euro 10.662.648."*

2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Signori Azionisti,

siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Matthias Sohler, cessato dalla carica in data 10 marzo 2011.

gs



Al riguardo si ricorda che, con deliberazione assunta in data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, del signor Jörg Karsten Brand, accertando in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'amministratore cooptato, come previsto dall'art. 2386, comma 2, del codice civile, scade dalla carica con l'odierna Assemblea.

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare un amministratore al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di otto Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 29 aprile 2009.

Il consigliere di amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica l'amministratore cooptato.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal signor Jörg Karsten Brand (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.cadit.it.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di CAD IT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della cessazione dell'amministratore Matthias Sobler nonché di quanto disposto dallo statuto sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, al fine di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di otto amministratori, così come determinato dall'Assemblea del 29 aprile 2009

delibera:

di nominare alla carica di amministratore della Società il Signor:

- *Jörg Karsten Brand, nato a Saarbruecken il 23 maggio 1969, il quale resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per l'intero consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011."*



3. Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento del Regolamento Assembleare per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010. Si evidenzia, *in primis*, che il D. Lgs. n. 27/2010 è stato emanato al fine di recepire nell'ordinamento italiano i principi dettati dalla Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 (c.d. *Shareholders' rights directive*), volti ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.

In particolare, il D. Lgs. n. 27/2010 ha apportato rilevanti modifiche – sia al codice civile che al D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito “TUF”) – su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, è opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sia (i) sullo statuto della Società (appositamente descritti nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria), sia (ii) sul Regolamento Assembleare della Società, la cui attuale versione è stata approvata dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2008.

Competente a deliberare in ordine alla modifica del Regolamento Assembleare è, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1 n. 6) del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria della Società.

Le modifiche del Regolamento Assembleare della Società, di cui si propone l'adozione, sono riconducibili alla nuova disciplina di cui:

- all'articolo 2370 del codice civile (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 5 del D. Lgs. n. 27/2010) ai sensi del quale *“possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”*.

In base a tale norma, si ritiene opportuno modificare l'articolo 2 del Regolamento;

- all'articolo 127-ter del TUF (introdotto dall'articolo 3, paragrafo 10 del D. Lgs. n. 27/2010), che prevede che: (i) *i soci possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea*; (ii) *alle domande pervenute prima dell'Assemblea sia data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea*; (iii) *la società possa fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto*; (iv) *non sia dovuta una risposta quando le informazioni*

gs



richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della società.

In base a tale norma, si ritiene opportuno modificare gli **articoli 17 e 19** del Regolamento Assembleare.

Oltre alle modifiche derivanti dalle novità normative introdotte dal citato D. Lgs. n. 27/2010, si ritiene opportuno cogliere l'occasione per variare ulteriori disposizioni del Regolamento Assembleare stesso (**articoli 4, 8 e 14**), al fine di renderne il testo allineato a quello dello statuto.

Viene, pertanto, sottoposto all'Assemblea il nuovo testo proposto di Regolamento per la discussione e deliberazione.

Al fine di agevolarne il raffronto, si riporta, qui di seguito, il confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica.

La documentazione relativa alla proposta sarà depositata e messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la sede sociale e Borsa Italiana e sarà, altresì, disponibile sul sito internet www.cadit.it.



**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE CAD
IT S.p.A.**

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria del
29.04.2008)

**CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI
PRELIMINARI**

Art. 1) (...invariato...)

Art. 2) Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2008, è a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e presso i luoghi i cui si svolgono le adunanze assembleari.

**CAPO SECONDO – DELLA
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 3) (...invariato...)

Art. 4) Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'articolo 8 del Regolamento - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE CAD
IT S.p.A.**

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria del
27.04.2011)

**CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI
PRELIMINARI**

Art. 1) (...invariato...)

Art. 2) Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2008-2011, è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea presso la sede della Società e presso i luoghi i cui si svolgono le adunanze assembleari.

**CAPO SECONDO – DELLA
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 3) (...invariato...)

Art. 4) Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'articolo 8 del Regolamento - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro

92



qualifiche.

Art. 5) (...invariato...)

Art. 6) (...invariato...)

Art. 7) (...invariato...)

Art. 8) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

Art. 9) (...invariato...)

Art. 10) (...invariato...)

Art. 11) (...invariato...)

Art. 12) (...invariato...)

Art. 13) (...invariato...)

CAPO TERZO- DELLA DISCUSSIONE

Art. 14) Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento intervenute le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, vengono riassunti nel verbale, a norma dell'articolo 2375 c.c..

Art. 15) (...invariato...)

Art. 16) (...invariato...)

Art. 17) Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

qualifiche.

Art. 5) (...invariato...)

Art. 6) (...invariato...)

Art. 7) (...invariato...)

Art. 8) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, ~~l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.~~ da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

Art. 9) (...invariato...)

Art. 10) (...invariato...)

Art. 11) (...invariato...)

Art. 12) (...invariato...)

Art. 13) (...invariato...)

CAPO TERZO- DELLA DISCUSSIONE

Art. 14) Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, ~~intervenute le~~ loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno vengono riassunte nel verbale, a norma dell'articolo 2375 c.c..

Art. 15) (...invariato...)

Art. 16) (...invariato...)

Art. 17) Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, ~~tenendo conto di eventuali domande formulate~~



Art. 18) (...invariato...)

Art. 19) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) del successivo articolo 20.

Art. 20) (...invariato...)

Art. 21) (...invariato...)

Art. 22) (...invariato...)

CAPO IV – DELLA VOTAZIONE

Art. 23) (...invariato...)

Art. 24) (...invariato...)

Art. 25) (...invariato...)

Art. 26) (...invariato...)

Art. 27) (...invariato...)

Art. 28) (...invariato...)

Art. 29) (...invariato...)

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) (...invariato...)

dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, secondo quanto disposto dal Presidente.

Art. 18) (...invariato...)

Art. 19) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) del successivo articolo 20.

Art. 20) (...invariato...)

Art. 21) (...invariato...)

Art. 22) (...invariato...)

CAPO IV – DELLA VOTAZIONE

Art. 23) (...invariato...)

Art. 24) (...invariato...)

Art. 25) (...invariato...)

Art. 26) (...invariato...)

Art. 27) (...invariato...)

Art. 28) (...invariato...)

Art. 29) (...invariato...)

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) (...invariato...)

22



PARTE STRAORDINARIA

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate); rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e approvazione del nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello statuto sociale in relazione:


- al D. Lgs. n. 27/2010, di recepimento della Direttiva 2007/37/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- al D. Lgs. n. 39/2010, di recepimento della Direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- alla Delibera Consob n. 17221/2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010.

Nello specifico, le proposte di modifica riguardano i seguenti articoli:

- **articolo 7** (Convocazione dell'Assemblea);
- **articolo 11** (Deleghe di voto);
- **articolo 24** (Collegio Sindacale).

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di introdurre gli articoli di seguito indicati:

- nuovo **articolo 26**, titolato "Revisione legale";
- nuovo **articolo 31**, titolato "Operazioni con parti correlate".



1. MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Il **D. Lgs. n. 27/2010** recepisce la Direttiva Comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate.

Tale decreto modifica gli articoli 2366-2373 del codice civile ed incide profondamente sulla normativa di cui al D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF"), introducendo importanti novità per le società quotate, soprattutto per quanto concerne lo svolgimento delle attività assembleari.

In particolare, la nuova disciplina comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, ed altre modifiche di natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della competenza ad esso attribuita dall'articolo 19 dello statuto ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile, ha già provveduto in data 12/11/2010 alle modifiche obbligatorie di mero adeguamento normativo.

Si intende, pertanto, sottoporre all'Assemblea l'opportunità di adottare alcune ulteriori modifiche, per le quali la nuova normativa attribuisce alla Società una facoltà di scelta.

Inoltre, il **D. Lgs. n. 39/2010** ha introdotto una nuova disciplina in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, abrogando alcuni testi di legge e coordinando le disposizioni già contenute nel codice civile, nel TUF, nel Testo Unico Bancario e nel Codice delle Assicurazioni Private.

Il decreto suddetto introduce disposizioni speciali per la revisione legale degli enti di interesse pubblico, ivi comprese le società quotate.

Le società per azioni che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale; le società per azioni tenute alla redazione del bilancio consolidato devono, invece, nominare un revisore esterno.

Al fine di adeguare lo statuto alla nuova normativa, si propone di introdurre un articolo dedicato alla revisione legale, come di seguito indicato.



Infine, la **Delibera Consob n. 17221/2010** recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificata dalla **Delibera Consob n. 17389/2010**, prevede che lo statuto sociale possa contenere alcune deroghe a determinate disposizioni procedurali in tema di operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha identificato quali delle suddette facoltà statutarie proporre all'Assemblea, così come indicato di seguito nella presente Relazione.

In riferimento a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le seguenti modifiche.

Convocazione unica dell'Assemblea (articolo 2369 del codice civile)

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino:

- (i) per l'assemblea ordinaria, le maggioranze previste dalla normative vigente per la seconda convocazione;
- (ii) per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dalla normativa vigente per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l'articolo 7 dello statuto, prevedendo che le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si tengano a seguito di un'unica o di più convocazioni.

Tale modifica comporta, di conseguenza, che in tutti i riferimenti dello statuto all'Assemblea in prima convocazione, debba essere aggiunto anche il caso dell'unica convocazione (articolo 24).



Rappresentante degli azionisti designato dalla società (articolo 135-undecies del TUF)

L'articolo 135-undecies del TUF, introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010, stabilisce che le società con azioni quotate designino per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa stessa.

Detta disciplina si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 11 dello statuto, escludendo la designazione di un soggetto a cui i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte e/o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Revisione legale

La Società, in recepimento del D. Lgs. n. 39/2010, intende introdurre una nuova sezione, rubricata "Revisione legale" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), contenente un nuovo articolo 26, che espliciti che il controllo legale è esercitato da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

Operazioni con parti correlate

L'articolo 4 della Delibera Consob n. 17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate, così come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010, prevede che i Consigli di Amministrazione, nel definire le procedure per operazioni con parti correlate *(i) identifichino quali regole richiedano modifiche dello statuto e (ii) approvino le delibere inerenti le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea con le stesse modalità con cui devono essere approvate le procedure per operazioni con parti correlate (previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti).*

Gli articoli 11 comma 5 e 13 comma 6 della Delibera n. 17221/2010 prevedono che le procedure adottate dalle società possano escludere dall'applicazione della Delibera stessa, salvi comunque gli obblighi informativi applicabili, alcune tipologie di operazioni, tra cui le **operazioni urgenti**.

Per l'esclusione delle operazioni urgenti, la Delibera medesima stabilisce *(i) la necessità di una conforme previsione statutaria e (ii) una serie di condizioni, parzialmente diversificate a seconda che si tratti di operazioni la cui approvazione sia di competenza assembleare o di competenza consiliare.*

In relazione alle citate disposizioni della Delibera in esame, si propone di adottare le modifiche statutarie che consentano alle Procedure per Operazioni con Parti Correlate, adottata dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO GIANFRANCO DI RICCARDO" around the perimeter and "S. MARIA DELLA GROTTA" in the center. The signature is written in a cursive style.

di includere la suddetta deroga, inserendo nello statuto una nuova sezione, rubricata “Operazioni con parti correlate”, contenente l’articolo 31, che preveda che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa e che consenta alle procedure di escludere dal loro ambito applicativo le operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In relazione all’iter seguito per l’approvazione della proposta di deliberazione assembleare inerente le suddette modifiche statutarie in materia di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto le proposte di modifiche da apportare allo statuto, previo parere favorevole del Comitato appositamente costituito, composto dagli amministratori non correlati e non esecutivi, esclusivamente indipendenti, Francesco Rossi e Lamberto Lambertini.

Le proposte di modifica dello statuto, precedentemente illustrate, comportano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la necessità di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea un’ulteriore rettifica allo statuto, di carattere eminentemente formale, consistente nella rinumerazione degli articoli dal 26 in poi, in conseguenza dell’introduzione dei nuovi articoli 26 e 31, nonché nella titolazione di tutti gli articoli, al fine di consentire una più facile lettura del testo statutario stesso.

Tutto ciò premesso,
siete invitati, Signori Azionisti, a:

- approvare le modifiche degli articoli 7 (Convocazione dell’assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate) per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D. Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati e dalla Delibera Consob n. 17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate, così come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010 nonché la rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutarî secondo il testo di seguito proposto, trascritto appresso a quello vigente.



STATUTO CAD IT S.p.A.
(Approvato dal C.d.A del 12.11.2010)

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1)

(...invariato...)

Art. 2)

(...invariato...)

Art. 3)

(...invariato...)

Art. 4)

(...invariato...)

Capitale

Art. 5)

(...invariato...)

Assemblee

Art. 6)

(...invariato...)

Art. 7)

L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla

STATUTO CAD IT S.p.A.
(Approvato dal C.d.A del 11.03.2011)

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1) Denominazione

(...invariato...)

Art. 2) Sede

(...invariato...)

Art. 3) Durata

(...invariato...)

Art. 4) Oggetto sociale

(...invariato...)

Capitale

Art. 5) Capitale sociale

(...invariato...)

Assemblee

Art. 6) Costituzione dell'assemblea

(...invariato...)

Art. 7) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla



Handwritten initials or mark.

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle normative vigenti, avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalle normative vigenti. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Art. 8)

(...invariato...)

Art. 9)

(...invariato...)

Art. 10)

(...invariato...)

Art. 11)

Ogni avente diritto all'intervento può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle normative vigenti, avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalle normative vigenti.

Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee straordinarie successive alla seconda.

Art. 8) Integrazione dell'ordine del giorno e domande degli Azionisti

(...invariato...)

Art. 9) Diritto di voto

(...invariato...)

Art. 10) Diritto di intervento

(...invariato...)

Art. 11) Deleghe di voto

Ogni avente diritto all'intervento può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.



	<u>È esclusa la designazione di un rappresentante comune degli azionisti.</u>
Art. 12) (...invariato...)	Art. 12) <u>Presidenza e svolgimento dell'assemblea</u> (...invariato...)
Art. 13) (...invariato...)	Art. 13) <u>Regolamento assembleare</u> (...invariato...)
Art. 14) (...invariato...)	Art. 14) <u>Verbalizzazione</u> (...invariato...)
Amministrazione	Amministrazione
Art. 15) (...invariato...)	Art. 15) <u>Composizione del Consiglio di Amministrazione</u> (...invariato...)
Art. 16) (...invariato...)	Art. 16) <u>Requisiti per la carica di amministratore</u> (...invariato...)
Art. 17) (...invariato...)	Art. 17) <u>Nomina degli amministratori</u> (...invariato...)
Art. 18) (...invariato...)	Art. 18) <u>Durata della carica di amministratore</u> (...invariato...)
Art. 19) (...invariato...)	Art. 19) <u>Poteri del Consiglio di Amministrazione</u> (...invariato...)
Art. 20) (...invariato...)	Art. 20) <u>Cariche sociali e deleghe di poteri</u> (...invariato...)
Art. 21) (...invariato...)	Art. 21) <u>Riunioni del Consiglio di Amministrazione</u> (...invariato...)
Art. 22) (...invariato...)	Art. 22) <u>Rappresentanza sociale</u> (...invariato...)
Art. 23) (...invariato...)	Art. 23) <u>Compensi</u> (...invariato...)
Collegio sindacale	Collegio sindacale
Art. 24)	Art. 24) <u>Collegio sindacale</u>



Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.


Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in prima od unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società.



All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.

Nel caso vengano meno i requisiti

All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.

Nel caso vengano meno i requisiti



normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 25)

(...invariato...)

Bilancio ed Utili

normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 25) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

(...invariato...)

Bilancio ed Utili



Art. 26) (...invariato...)	Art. 276) <u>Esercizio sociale</u> (...invariato...)
Art. 27) (...invariato...)	Art. 287) <u>Bilancio di esercizio</u> (...invariato...)
Art. 28) (...invariato...)	Art. 298) <u>Destinazione degli utili</u> (...invariato...)
Art. 29) (...invariato...)	Art. 3029) <u>Prescrizione dei dividendi</u> (...invariato...)
Scioglimento Art. 30) (...invariato...)	Scioglimento Art. 320) <u>Scioglimento</u> (...invariato...)
Varie Art. 31) (...invariato...)	Varie Art. 343) <u>Rinvio</u> (...invariato...)
—	<u>Revisione legale</u> <u>Art. 26) Revisione legale</u> <u>La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti.</u>
—	<u>Operazioni con parti correlate</u> <u>Art. 31) Operazioni con parti correlate</u> <u>La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle normative vigenti nonché alle proprie disposizioni statutarie ed alle procedure adottate in materia dalla società.</u> <u>Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle normative vigenti.</u>

- conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino, ove



QA

opportuno o necessario, aggiunte, modifiche o soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.



**2. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO
ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche proposte non ricadono in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 2437 del codice civile.

Si reputa, pertanto, escluso il diritto di recesso.

Verona, 22 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giuseppe Dal Cortivo



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Riccardo Tonzoli', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'TONZOLI GIANFRANCO RICCARDO' at the top and 'RICCARDO NOTAIO IN VERONA' at the bottom. The seal also features a central emblem with a star and other heraldic symbols.